

**Ordinanza
concernente le misure sociali collaterali
nell'agricoltura
(OMSC)**

del 26 novembre 2003 (Stato 1° gennaio 2016)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 79 capoverso 2, 80 capoversi 2 e 3, 81 capoverso 1, 86a capoverso 2 e 177 capoverso 1 della legge del 29 aprile 1998¹ sull'agricoltura (LAgr),

ordina:

Sezione 1: Aiuti per la conduzione aziendale

Art. 1 Mutui esenti da interessi

¹ I Cantoni possono accordare ai gestori di aziende agricole aiuti per la conduzione aziendale sotto forma di mutui esenti da interessi, al fine di:

- a. ovviare a difficoltà finanziarie non imputabili al gestore;
- b. rimborsare mutui esistenti gravati da interessi (conversione del debito); o
- c. facilitare la cessazione della gestione dell'azienda.²

² Sussistono difficoltà finanziarie qualora, malgrado una ragionevole utilizzazione delle possibilità di credito, il richiedente non sia temporaneamente in grado di far fronte ai propri impegni finanziari.

³ ...³

Art. 2 Volume di lavoro necessario

¹ I mutui sono accordati soltanto se l'azienda richiede almeno 1,0 unità standard di manodopera (USM).⁴

² A complemento dell'articolo 3 dell'ordinanza del 7 dicembre 1998⁵ sulla terminologia agricola, l'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG) può stabilire coefficienti supplementari per il calcolo delle USM per settori aziendali particolari.⁶

RU **2003** 4883

¹ RS **910.1**

² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 6211).

³ Abrogato dal n. I dell'O del 14 nov. 2007, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 6211).

⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU **2015** 4537).

⁵ RS **910.91**

⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU **2013** 3927).

3 ...7

Art. 3 Volume di lavoro necessario nelle aree a rischio

¹ Nelle regioni di montagna e in quelle collinari in cui la gestione o una sufficiente densità di insediamento è minacciata, il volume di lavoro minimo necessario ammonta a 0,60 USM.⁸

² L'UFAG⁹ fissa i criteri per stabilire se un'azienda è ubicata in un'area a rischio.

Art. 4 Requisiti personali

¹ I mutui a titolo di aiuto per la conduzione aziendale sono accordati soltanto se il gestore adempie le condizioni di cui agli articoli 3 e 4 nonché 12–34 dell'ordinanza del 23 ottobre 2013¹⁰ sui pagamenti diretti.¹¹

² La concessione di un mutuo a titolo di aiuto per la conduzione aziendale conformemente all'articolo 1 capoverso 1 lettera b presuppone inoltre che il richiedente possieda una delle seguenti qualifiche:

- a. una formazione professionale di base come agricoltore con attestato federale di capacità conformemente all'articolo 38 della legge del 13 dicembre 2002¹² sulla formazione professionale (LFPr);
- b. una formazione professionale come contadina con attestato professionale conformemente all'articolo 42 LFPr; o
- c. una qualifica equivalente in una professione agricola speciale.¹³

³ In caso di richiedenti coniugati è sufficiente che uno dei coniugi adempia i requisiti di cui al capoverso 1.

⁴ La gestione di un'azienda svolta con successo durante almeno tre anni e documentata è equiparata alle qualifiche giusta il capoverso 2.¹⁴

⁵ Per i gestori di aziende ubicate nelle regioni di cui all'articolo 3 capoverso 1, la formazione professionale di base conclusa in un'altra professione con certificato federale di formazione pratica ai sensi dell'articolo 37 LFPr o con attestato federale

⁷ Abrogato dal n. I dell'O del 28 Ott. 2015, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU **2015** 4537).

⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU **2013** 3927).

⁹ Nuova espr. giusta il n. I dell'O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU **2013** 3927). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

¹⁰ RS **910.13**

¹¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU **2013** 3927).

¹² RS **412.10**

¹³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° mar. 2006, in vigore dal 1° apr. 2006 (RU **2006** 887).

¹⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° mar. 2006, in vigore dal 1° apr. 2006 (RU **2006** 887).

di capacità ai sensi dell'articolo 38 LFPr è equiparata alla formazione di base giusta il capoverso 2.¹⁵

Art. 5 Reddito e sostanza

¹ Il mutuo a titolo di aiuto per la conduzione aziendale non è accordato se il reddito determinante del richiedente supera i 120 000 franchi.

² Se il reddito determinante supera 80 000 franchi, il mutuo a titolo di aiuto per la conduzione aziendale secondo l'articolo 1 capoverso 1 lettera b è ridotto del 10 per cento per ogni 5000 franchi di reddito supplementare. Gli importi inferiori al 20 per cento del mutuo non ridotto non vengono versati.

³ Per reddito determinante si intende il reddito imponibile secondo la legge federale del 14 dicembre 1990¹⁶ sull'imposta federale diretta, dopo deduzione di 40 000 franchi per i richiedenti coniugati.

⁴ Se la sostanza rettificata del richiedente prima della concessione del mutuo supera i 600 000 franchi, non è accordato alcun mutuo a titolo di aiuto per la conduzione aziendale.

⁵ La sostanza rettificata comprende tutti gli elementi patrimoniali dopo deduzione delle pertinenze aziendali, senza il patrimonio finanziario, delle colture perenni e del capitale di terzi.¹⁷

⁶ I terreni da costruzione, tranne i cortili utilizzati nell'agricoltura, devono essere computati al loro valore venale locale usuale.

Art. 6¹⁸ Condizioni per la conversione dei debiti

¹ Dopo la realizzazione di un consistente investimento, un mutuo secondo l'articolo 1 capoverso 1 lettera b può essere accordato soltanto al termine di un periodo di attesa di tre anni.

² ...¹⁹

³ I debiti gravati da interesse a carico dell'azienda prima della conversione non devono superare di 2,5 volte il valore di reddito.

⁴ L'ultima conversione dei debiti deve risalire ad almeno dieci anni prima.

¹⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° mar. 2006, in vigore dal 1° apr. 2006 (RU **2006** 887).

¹⁶ RS **642.11**

¹⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 6211).

¹⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU **2009** 6353).

¹⁹ Abrogato dal n. I dell'O del 23 ott. 2013, con effetto dal 1° gen. 2014 (RU **2013** 3927).

Art. 6a²⁰ Condizioni per l'ottenimento di un mutuo in vista della cessazione della gestione di un'azienda

¹ I mutui secondo l'articolo 1 capoverso 1 lettera c possono essere concessi soltanto se i terreni che si liberano sono venduti, ovvero affittati per almeno 12 anni, a una o più aziende ubicate a una distanza di percorso di al massimo 15 km conformemente agli articoli 5 e 7 della legge federale del 4 ottobre 1991²¹ sul diritto fondiario rurale (LDFR).²²

² Il richiedente può mantenere gli edifici e una superficie agricola utile di 100 are al massimo, di cui al massimo 30 are di terreni coltivati a vigna o di terreni adibiti alla frutticoltura.

Art. 7 Onere sopportabile

¹ L'importo del mutuo e del rimborso va stabilito in modo che l'onere sia sopportabile.

² L'onere è sopportabile se il richiedente è in grado di:

- a. coprire le spese correnti dell'azienda e della famiglia;
- b. garantire il servizio degli interessi;
- c. adempire gli impegni assunti in relazione al rimborso;
- d. effettuare gli investimenti futuri necessari; e
- e. rimanere solvibile.

³ Per azienda, il totale dei mutui e dei crediti, sommato al saldo di precedenti crediti di investimento e mutui a titolo di aiuto per la conduzione aziendale, non può superare i seguenti importi:

	franchi
a. zona di pianura	800 000
b. zona collinare e regione di montagna	700 000. ²³

Art. 8²⁴ Ammontare dei mutui per la conversione di debiti

I mutui accordati conformemente all'articolo 1 capoverso 1 lettera b possono finanziare i debiti gravati da interesse sino al 50 per cento del valore di reddito.

²⁰ Introdotto dal n. I dell'O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 6211).

²¹ RS **211.412.11**

²² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU **2013** 3927).

²³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 6211).

²⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU **2009** 6353).

Art. 9 Domanda, esame e decisione

¹ Le domande di mutuo vanno inoltrate al Cantone.

² Il Cantone esamina la domanda, ne valuta la necessità, decide in merito alla stessa e fissa le condizioni e gli oneri per il singolo caso. Può rinunciare alla concessione di mutui inferiori a 20 000 franchi.

³ Per le domande che non superano l'importo limite di cui all'articolo 10 capoverso 2, al momento della notifica della decisione al richiedente il Cantone informa l'UFAG mediante un modulo apposito. Il Cantone notifica la sua decisione all'UFAG su richiesta di quest'ultimo.²⁵

⁴ Per le domande superiori all'importo limite, il Cantone sottopone la sua decisione all'UFAG allegando i documenti pertinenti. Notifica la sua decisione al richiedente dopo che l'UFAG l'ha approvata.

Art. 10 Procedura di approvazione

¹ Il termine di approvazione di 30 giorni decorre dal giorno successivo al ricevimento degli atti completi da parte dell'UFAG.

² L'importo limite ammonta a 350 000 franchi, compreso il saldo di precedenti crediti di investimento e mutui a titolo di aiuto per la conduzione aziendale.²⁶

³ Se la decisione nel merito è presa dall'UFAG, esso stabilisce le condizioni e gli oneri nel singolo caso.

Art. 11 Obbligo di tenere la contabilità

¹ Su richiesta dal Cantone, nel corso della durata del mutuo deve essere presentata la contabilità aziendale.

² In casi eccezionali, per i mutui inferiori all'importo limite conformemente all'articolo 10 capoverso 2 possono essere presentate singole registrazioni.

Art. 12 Garanzia dei mutui

¹ I mutui devono essere accordati se possibile con garanzie reali.

² Se il mutuatario non può trasferire al Cantone un pegno immobiliare esistente, il Cantone è autorizzato a ordinare, con la decisione di assegnazione del credito, la costituzione di un'ipoteca. Tale decisione vale come prova per l'Ufficio del registro fondiario ai fini dell'iscrizione dell'ipoteca nel registro fondiario.

³ Il Cantone può computare i rimborsi annui con le prestazioni della Confederazione al mutuatario giunte a scadenza.²⁷

²⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6211).

²⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6211).

²⁷ Introdotto dal n. I dell'O del 18 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6353).

Art. 13 Revoca dei mutui

¹ Sono considerati in particolare motivi importanti per la revoca del mutuo:

- a. l'alienazione dell'azienda;
- b. l'edificazione o l'utilizzazione del suolo per scopi diversi dall'utilizzazione agricola;
- c. la cessazione della gestione in proprio secondo l'articolo 9 LDFR²⁸, tranne in caso di affitto a un discendente;
- d. l'utilizzazione duratura di parti essenziali dell'azienda per scopi non agricoli;
- e. l'inosservanza di condizioni e di oneri stabiliti nella decisione;
- f. l'apporto di capitali di terzi senza previa consultazione del Cantone;
- g. la mancata adozione di provvedimenti, nei termini fissati dal Cantone, per ovviare all'incuria nella gestione e nella manutenzione constatata dal Cantone;
- h. il mancato pagamento, nonostante diffida, di una quota d'ammortamento entro sei mesi dall'esigibilità;
- i. l'ottenimento di un mutuo sulla base di dati errati o fuorvianti.

² Trattandosi di mutui concessi in vista della cessazione della gestione dell'azienda, sono considerati motivi importanti soltanto quelli di cui al capoverso 1 lettere e, h ed i.²⁹

³ Al posto di una revoca giusta il capoverso 1 lettera a o c, il Cantone può trasferire il mutuo a titolo di aiuto per la conduzione aziendale, in caso di affitto al di fuori della famiglia o di vendita dell'azienda, alle stesse condizioni al successore, purché questi soddisfi le condizioni di entrata in materia di cui agli articoli 2–7 e offra la garanzia richiesta. È fatto salvo l'articolo 15.³⁰

Art. 14 Rimborso

¹ L'autorità che decide fissa il termine di rimborso del mutuo. Detto termine non può superare i venti anni; per i mutui concessi in vista della cessazione della gestione dell'azienda il termine massimo è di dieci anni.³¹

² I termini di rimborso dei mutui devono essere fissati secondo le possibilità economiche del mutuatario.

³ Il Cantone può differire di tre anni al massimo, nei limiti del termine di cui al capoverso 1, il rimborso dei mutui accordati conformemente all'articolo 1 capoverso 1 lettera a.

²⁸ RS 211.412.11

²⁹ Introdotto dal n. I dell'O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6211).

³⁰ Introdotto dal n. I dell'O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3927).

³¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6211).

⁴ Il Cantone può sospendere per un anno, nei limiti del termine di cui al capoverso 1, il rimborso del mutuo, se le condizioni economiche del mutuatario si deteriorano senza sua colpa.

⁵ Se le condizioni economiche del mutuatario sono migliorate considerevolmente, il Cantone può aumentare adeguatamente il tasso di ammortamento nel periodo di durata del contratto o esigere il rimborso anticipato del mutuo residuo.

Art. 15 Alienazione con utile

¹ Se l'azienda è alienata con utile prima dello scadere del termine di rimborso convenuto inizialmente, i mutui a titolo di aiuto per la conduzione aziendale devono essere interamente rimborsati.³²

² L'utile si calcola secondo gli articoli 31 capoverso 1, 32 e 33 LDFR³³. L'UFAG fissa i valori d'imputazione.

³ ...³⁴

Art. 16 Finanziamento

¹ La prestazione del Cantone ammonta al 100 per cento della prestazione federale.³⁵

² Il Cantone chiede i fondi federali all'UFAG in funzione delle sue necessità.

³ L'UFAG esamina la proposta del Cantone e gli versa i mezzi finanziari nell'ambito dei crediti stanziati. I fondi federali sono versati soltanto dopo lo stanziamento della prestazione cantonale.

Art. 17 Gestione dei fondi federali

¹ Il Cantone gestisce mediante contabilità separata i fondi messi a disposizione dalla Confederazione e presenta all'UFAG il consuntivo annuale entro fine aprile.

² Esso notifica all'UFAG entro il 10 gennaio i seguenti saldi al 31 dicembre dell'esercizio contabile precedente:

- a. il saldo totale dei fondi federali;
- b. il saldo totale dei fondi cantonali;
- c. gli interessi maturati dei fondi federali e cantonali;
- d. l'utilizzo degli interessi secondo l'articolo 85 capoverso 2 LAgri;
- e. la liquidità;

³² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 6211).

³³ RS **211.412.11**

³⁴ Abrogato dal n. I dell'O del 14 nov. 2007, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 6211).

³⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 6211).

- f. la somma degli aiuti per la conduzione aziendale concessi, tuttavia non ancora versati.³⁶

³ Esso notifica all'UFAG entro il 15 luglio i seguenti saldi al 30 giugno:

- a. la liquidità;
- b. la somma degli aiuti per la conduzione aziendale concessi, tuttavia non ancora versati.³⁷

Art. 18³⁸ Termine di disdetta per la restituzione dei fondi federali

Il termine di disdetta per i fondi federali da restituire è di tre mesi.

Sezione 2: Aiuti per la riqualificazione per gli anni 2004–2019³⁹

Art. 19 Aiuti per la riqualificazione

¹ Gli aiuti per la riqualificazione comprendono:

- a. i contributi ai costi di riqualificazione;
- b. i contributi ai costi di sostentamento.

² Può chiedere aiuti per la riqualificazione solo una persona per azienda.

Art. 20⁴⁰ Condizioni

¹ Oltre alle condizioni di cui all'articolo 86a LAgr, ai fini della concessione di aiuti per la riqualificazione devono essere adempite le seguenti condizioni:

- a. l'azienda è stata gestita a proprio rischio e pericolo durante almeno cinque anni;
- b. negli ultimi tre anni, la gestione ha richiesto mediamente 0,75 USM;
- c. i terreni che si liberano sono venduti, ovvero affittati per almeno 12 anni, a una o più aziende ubicate nel raggio d'esercizio secondo l'uso locale conformemente agli articoli 5 e 7 LDFR⁴¹;
- d. il richiedente non ha ancora compiuto i 52 anni di età prima dell'inizio della riqualificazione.

³⁶ Introdotto dal n. I dell'O del 14 nov. 2007 (RU **2007** 6211). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU **2013** 3927).

³⁷ Introdotto dal n. I dell'O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU **2013** 3927).

³⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU **2013** 3927).

³⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU **2013** 3927).

⁴⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 6211).

⁴¹ RS **211.412.11**

² Il richiedente può mantenere gli edifici e una superficie agricola utile di 100 are al massimo, di cui al massimo 30 are di terreni coltivati a vigna o di terreni adibiti alla frutticoltura.

Art. 21 Riqualficazione che dà diritto ai contributi

¹ La riqualficazione in una professione non agricola deve durare sei mesi al minimo.

² Essa deve soddisfare i criteri della procedura di qualificazione disciplinata da un'ordinanza in materia di formazione conformemente all'articolo 19 LFPr⁴² o comprendere una formazione equivalente.⁴³

Art. 22 Contributi

¹ I contributi ammontano al 50 per cento dei costi di riqualficazione, ma al massimo a 6000 franchi all'anno.

² I contributi per i costi di sostentamento ammontano al massimo a 4000 franchi al mese.

³ I contributi per la riqualficazione sono accordati per tre anni al massimo.

Art. 23 Costi di riqualficazione computabili

Ai fini dei costi della riqualficazione si considerano le tasse d'iscrizione alla scuola o ai corsi nonché un'indennità di trasporto conformemente alla legge federale del 14 dicembre 1990⁴⁴ sull'imposta federale diretta.

Art. 24 Graduazione dei contributi di sostentamento

¹ L'UFAG fissa importi forfetari per i contributi di sostentamento. In particolare tiene conto:

- a. del momento in cui cessa la gestione dell'azienda;
- b. della struttura familiare;
- c. dei mezzi a disposizione.

² Se la gestione dell'azienda cessa all'inizio della riqualficazione o entro sei medi, i contributi di sostentamento sono versati integralmente.

³ Se la gestione dell'azienda cessa entro due anni dalla fine della riqualficazione, è versato al massimo il 15 per cento dei contributi di sostentamento.

⁴ I contributi di sostentamento non ridotti ammontano mensilmente a:

⁴² RS 412.10

⁴³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6211).

⁴⁴ RS 642.11

	franchi
a. per richiedenti non coniugati	2000
b. per richiedenti coniugati	3000
c. per ogni figlio a carico	250

Art. 25 Riduzione degli aiuti per la riqualificazione

¹ Se il reddito imponibile del richiedente o dei coniugi definito nell'articolo 5 capoverso 3 supera 80 000 franchi, l'aiuto per la riqualificazione è ridotto del 20 per cento per ogni 5000 franchi di reddito supplementare. Gli importi inferiori al 20 per cento degli aiuti non ridotti non vengono versati.

² Se la sostanza rettificata del richiedente o dei coniugi definita nell'articolo 5 capoverso 5 supera al momento dell'inoltro della domanda 600 000 franchi, l'aiuto per la riqualificazione è ridotto di 10 000 franchi per ogni 20 000 franchi di sostanza supplementare.

Art. 26 Domanda, esame e decisione

¹ Le domande di aiuto vanno inoltrate al Cantone prima della cessazione della gestione dell'azienda.⁴⁵

² La domanda di contributi comprende in particolare i seguenti documenti:

- a. dati sulla formazione seguita;
- b. profilo di competenze;
- c. piano e costi della riqualificazione;
- d. dati sull'azienda attualmente condotta;
- e. data in cui si prevede di cessare la gestione dell'azienda;
- f. nome e indirizzo della persona che rileva le terre;
- g. situazione reddituale e patrimoniale.

³ Se i dati di cui al capoverso 2 lettere a–c non illustrano in misura sufficiente le finalità della formazione, al richiedente può essere chiesto di presentare il risultato di un orientamento professionale.

⁴ Il Cantone esamina la domanda e la trasmette all'UFAG per decisione, unitamente alla sua proposta.

Art. 27 Pagamento

¹ Gli aiuti sono versati dal Cantone. Il pagamento ha cadenza semestrale, la prima volta sei mesi dopo l'inizio della riqualificazione.

⁴⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° mar. 2006, in vigore dal 1° apr. 2006 (RU 2006 887).

² Il Cantone decurta, rifiuta il versamento o ne esige il rimborso se le condizioni non sono più adempite.

Art. 28 Menzione nel registro fondiario

¹ Al momento della cessazione dell'azienda, nel registro fondiario viene menzionata una restrizione di diritto pubblico della proprietà secondo cui le superfici che rimangono di proprietà del richiedente e l'edificio non possono costituire parti di un'azienda conformemente all'ordinanza del 7 dicembre 1998⁴⁶ sulla terminologia agricola.

² La menzione è valida per 20 anni dalla cessazione dell'azienda. I costi sono a carico del richiedente. La restrizione della proprietà può essere cancellata prima della scadenza di tale termine soltanto con l'approvazione dell'UFAG.

Art. 29 Rimborso degli aiuti

¹ Il richiedente che non cessa la gestione dell'azienda entro due anni dal pagamento dell'ultimo aiuto deve rimborsare integralmente entro due anni gli importi ricevuti. Sono inoltre prelevati 1000 franchi per spese amministrative.⁴⁷

² Se la riqualificazione è interrotta, gli aiuti percepiti devono essere rimborsati se la gestione continua. Sono inoltre prelevati 1000 franchi per spese amministrative. Se il richiedente si trova senza sua colpa in uno stato di bisogno, l'UFAG può rinunciare parzialmente o completamente al rimborso.

³ Chi, dopo l'ottenimento di aiuti per la riqualificazione e dopo la cessazione della gestione dell'azienda, riprende una gestione nei venti anni successivi all'ultimo versamento e percepisce contributi conformemente all'ordinanza del 7 dicembre 1998⁴⁸ sui pagamenti diretti, deve rimborsare gli aiuti per la riqualificazione. Il termine per il rimborso e le spese amministrative sono retti dal capoverso 1. L'importo da rimborsare è dedotto dai pagamenti diretti.⁴⁹

Art. 30 Alta vigilanza

L'UFAG esercita l'alta vigilanza. Può eseguire controlli sul posto.

⁴⁶ RS **910.91**

⁴⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 6211).

⁴⁸ RS **910.13**

⁴⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 6211).

Sezione 3: Disposizioni finali

Art. 31 Diritto previgente: abrogazione

L'ordinanza del 7 dicembre 1998⁵⁰ concernente gli aiuti per la conduzione aziendale quale misura sociale nell'agricoltura è abrogata.

Art. 32⁵¹

Art. 33 Entrata in vigore

¹ Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2004.

² La sezione 2 (art. 19–30) entra in vigore il 1° gennaio 2004 con effetto sino al 31 dicembre 2015.⁵²

³ La durata di validità della sezione 2 (art. 19–30) è prorogata sino al 31 dicembre 2019.⁵³

⁵⁰ [RU **1998** 312, **2001** 169]

⁵¹ Abrogato dal n. IV 60 dell'O del 22 ago. 2007 concernente l'aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 4477).

⁵² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 6211).

⁵³ Introdotto dal n. I dell'O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU **2013** 3927).